

Regime transitorio ampliato dalla legge n. 125/2013. Inclusi gli operatori intermodali

Sistri, la partenza è graduale

Stop sanzioni fino al 1° agosto 2014. Obblighi allargati

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Sospensione delle sanzioni Sistri fino al 1° agosto 2014 con parallelo obbligo di tenere nelle more (anche) le ordinarie scritture ambientali (Mud compreso), inclusione nel nuovo sistema di tracciamento telematico sia degli ausiliari del trasporto intermodale che di tutti i trasportatori professionali di rifiuti urbani pericolosi (in via sperimentale, dal 30 giugno 2014). Questo l'assetto dato dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 di conversione del dl 101/2013 al sistema di controllo dei rifiuti partito lo scorso 1° ottobre 2013. Il nuovo provvedimento (pubblicato sulla *Guri* del 30 ottobre 2013 n. 255 e in vigore dal giorno successivo) conferma gli altri termini di operatività previsti dall'originario testo del dl 101/2013 (1° ottobre 2013 per gestori, 3 marzo 2014 per gestori di rifiuti speciali pericolosi e operatori della Regione Campania) e viene seguita a stretto giro da una circolare interpretativa del Minambiente (pubblicata sul sito web del Dicastero nella serata del 31 ottobre 2013) che sostituisce la precedente nota diramata in ottobre.

Proroga sospensione di sanzioni e doppio binario.

La nuova legge proroga seccamente di dieci mesi (da calcolarsi a partire dal 1° ottobre 2013) l'ormai noto periodo transitorio composto dalla sospensione dell'applicazione delle sanzioni Sistri e dal contemporaneo obbligo di continuare ad adempire (insieme ai nuovi oneri telematici di trasmissione dati con chiavetta usb e black box) al tracciamento cartaceo tradizionale dei rifiuti. Lo slittamento unico salda e allunga i due precedenti e differenti regimi transitori che sarebbero terminati, rispettivamente per gestori e produttori di rifiuti, il 1° novembre 2013 e il 3 aprile 2014. In base al nuovo assetto, fino al prossimo 1° agosto 2014 (data indicata dal Minambiente come termine di applicabilità delle sanzioni Sistri) tutti i soggetti Sistri in operatività dovranno di conseguenza: onorare la tenuta dei registri di carico/scarico e formulario di trasporto

La nuova mappa dei soggetti obbligati

Soggetti obbligati	Caratteristiche	Termini di operatività
Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi	Esclusi: • produttori di rifiuti «urbani» (salvo eccezioni per Campania) • professionisti non inquadrati in Enti o imprese	Dal 3 marzo 2014
Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale	Inclusi: • vettori esteri che operano su territorio nazionale • sia rifiuti speciali che rifiuti urbani Esclusi: • trasportatori non professionali	• Per rifiuti speciali: dal 1° ottobre 2013. • Per rifiuti urbani: dal 30 giugno 2014, tramite dm Ambiente
Enti o imprese di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi	Inclusi tutti i rifiuti pericolosi, sia urbani che speciali.	• Rifiuti speciali: dal 1° ottobre 2013. • Rifiuti urbani: dal 30 giugno 2014, tramite dm Ambiente
Nuovi produttori di rifiuti pericolosi	• Sono coloro che con operazioni di trattamento modificano rifiuti pericolosi o producono nuovi rifiuti pericolosi • Inclusi rifiuti pericolosi sia urbani che speciali	• Rifiuti speciali: dal 1° ottobre 2013. • Rifiuti urbani: dal 30 giugno 2014, tramite dm Ambiente
Comuni e imprese di trasporto rifiuti urbani regione Campania	Inclusi i rifiuti urbani, sia pericolosi che non pericolosi	Dal 3 marzo 2014

Il nuovo regime transitorio

Sospensione sanzioni Sistri	Fino al 1° agosto 2014
Obbligo di tracciamento tradizionale rifiuti	• Fino al 1° agosto 2014: adempimenti registri carico/scarico e formulario trasporto. • Entro il 30 aprile 2014: presentazione Mud



rifiuti secondo (come specifica la legge) la relativa disciplina prevista dagli articoli 190 e 193 del dlgs 152/2006 precedenti alle modifiche di allineamento al Sistri apportate dal dlgs 205/2010 (c.d. versione «classica» vs. versione «Sistri compatibile»); effettuare l'annuale dichiarazione ambienta-

le Mud entro la rituale data del prossimo 30 aprile (e ciò in virtù dell'espresso richiamo fatto dalla nuova legge 125/2013 all'articolo 189, sempre versione classica, del Codice ambientale che la impone).

Revisione del (futuro) regime di tracciamento

tradizionale. Il legislatore si porta con il nuovo provvedimento avanti, ritoccano ulteriormente la versione «Sistri compatibile» dei citati articoli 190 e 193 del dlgs 152/2006 che entreranno in vigore dal prossimo 2 agosto 2014. E ciò, si ritiene, sia per eliminare alcune incongruenze normative introdotte con le modifiche apportate dal dlgs 205/2010 sia per aggiornare alla luce delle ultime novità il quadro degli adempimenti a carico dei soggetti che, avendone solo facoltà, non aderiranno al Sistri e continueranno con il tracciamento cartaceo dei rifiuti. Nell'effettuare tale upgrade il legislatore segue la logica di obbligare al regime cartaceo quanti non scelgono il Sistri, ma con alcune eccezioni. Secondo il tenore del nuovo (futuro) articolo 190 del Codice ambientale non sono infatti

obbligati a tenere i registri sia enti e imprese produttrici di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività commerciali e di servizio sia coloro che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi di cui sono produttori iniziali. Il formulario (ex futuro articolo 193, stesso dlgs 152/2006) diventerà invece obbligatorio per tutti gli enti e le imprese che, trasportando rifiuti, che avendone facoltà non aderiranno al Sistri.

Nuovi soggetti interessati: operatori dell'intermodale. A fianco di produttori e gestori, la legge di conversione del dl 101/2013 (ri)colloca tra i soggetti obbligati al Sistri coloro che svolgono attività ausiliarie del trasporto intermodale di rifiuti speciali pericolosi, ossia i soggetti cui tali rifiuti vengono affidati durante i trasferimenti da un mezzo all'altro (i c.d. «trasbordi» strada-rotai, rotai-mare, strada-mare, terra-aria). Operatori logistici, pur previsti dal dlgs 152/2006 e relativo dm attuativo 52/2011 (c.d. «Testo unico Sistri») rimasti fino ad oggi in stand-by a causa della loro mancata inclusione, da parte dell'originaria versione del dl 101/2013, nell'ultimo calendario di operatività sistema di tracciamento telematico. La loro inclusione tra i soggetti obbligati non scatterà però (ad avviso dello scrivente) subito, essendo tale previsione dalla legge 125/2013 stata disposta non direttamente, ma solo indirettamente tramite la modifica della nuova versione dell'articolo 188-ter del Codice ambientale apprestata dal citato dlgs 205/2010, versione che entrerà in vigore (insieme a quelle «Sistri compatibili» dei più sopra ricordati articoli 190 e 193, stesso Codice) solo alla fine del citato periodo transitorio.

Nuovi soggetti interessati: trasportatori rifiuti urbani (pericolosi). Ferme restando le disposizioni per gli operatori della Campania (comuni e imprese di trasporto della Regione obbligati dal 3 marzo 2014 in relazione ai rifiuti urbani) la nuova legge 125/2013 allarga il novero dei soggetti obbligati al Sistri in virtù della gestione di rifiuti urbani pericolosi, mettendo a fianco di enti e imprese di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione anche raccoglitori e trasportatori a titolo professionale dei stessi rifiuti. Per tutti l'obbligo è però previsto a titolo sperimentale, solo a partire dal 30 giugno 2014 e subordinatamente all'adozione di specifico decreto da parte del Minambiente.